



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**SEZIONE III**

**Avvocato Difensore:**

Bonanni Ezio  
 Calacione Corrado

**Presso:**

Corrado Calacione  
 Via Zanetti N. 8 C/O Avv. Alberto K. 34133  
 Trieste

**Avviso di pubblicazione di sentenza**  
 (ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 03/06/2024 con il n. 4940/2024 ed esito: **Respinge**.

**Numero Registro Generale: 5699/2021**

Parti	Avvocati
Interno - Dipartimento Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pul	Avvocatura Gen.Le Dello Stato
<b>Contro:</b>	
Parti	Avvocati
Richter Iolanda , ed altri	Bonanni Ezio Calacione Corrado

SPINGE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Roma, li' 03/06/2024

l'operatore amministrativo



Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione dei signori [REDACTED] e [REDACTED]

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del contendere nel presente giudizio sono le voci di danno e la relativa quantificazione stabilita dal Tar Friuli Venezia Giulia in favore degli eredi del signor [REDACTED] morto a seguito dell'insorgenza di mesotelioma pleurico da esposizione ad amianto avvenuta durante il servizio da lui prestato presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco dal 10 gennaio 1956 al 31 agosto 1990, giorno del passaggio in quiescenza.

E' pacifica tra le parti la riconducibilità dei danni ad una condotta omissiva da parte dell'Amministrazione, colpevole di non avere adottato misure adeguate ad evitare l'esposizione del dipendente a sostanze nocive per la sua salute, come riconosciuto nel capo della sentenza che ne ha accertato la responsabilità in qualità di datore di lavoro.

2. Con il ricorso in prime cure, i sig. [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e nella qualità di eredi del signor [REDACTED] hanno chiesto che il Ministero venisse condannato alla liquidazione in loro favore della somma complessiva di € 1.970.580,50 a titolo di ristoro danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti, 2087, 2043, 2051 c.c. e 589 e 590 c.p., e più specificamente:

a) alla somma di € 800.000 per danno patrimoniale, parametrato agli importi della prestazione pensionistica non goduti a causa del decesso, quantificati moltiplicando le quattordici mensilità moltiplicate per dieci, pari agli anni della residua aspettativa

di vita del *de cuius*;

b) al danno non patrimoniale biologico da lesione del bene salute, quantificato in € 780.387,00 secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di insorgenza della patologia (73 anni);

c) ai danni non patrimoniali di tipo morale (lesione della dignità), esistenziale (lesione derivante dalla radicale modificazione dello stile di vita) e tanatologico (da lucida consapevolezza dell'*exitus* mortale), quantificanti con un duplice aumento del 25% sul valore base sopra individuato.

Con la decisione impugnata, il Tar ha accertato la responsabilità contrattuale ex articolo 2087 c.c. del Ministero dell'interno sulla base delle evidenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti, limitando la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi del danneggiato defunto, della somma complessiva i € 136.269,00, unicamente per il danno non patrimoniale subito dal dipendente, stimato in relazione al solo valore monetario per ogni giorno di inabilità assoluta (€ 98,00), secondo le tabelle del Tribunale di Milano, con maggiorazione del 50 % per la personalizzazione massima consentita.

3. Con appello notificato il 14 giugno 2021 e depositato il 18 giugno successivo, il Ministero dell'interno ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza indicata, deducendone l'erroneità da due concorrenti profili, affidando il proprio gravame ai seguenti mezzi di impugnativa:

"1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.*": secondo l'Amministrazione, il Tribunale territoriale, pur avendo correttamente preso le mosse, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, dal valore indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (pari a € 98,00), avrebbe arbitrariamente maggiorato l'importo complessivo di € 90.846,00, del 50%, operando senza argomentazione adeguata la personalizzazione massima consentita dalle predette tabelle, ritenendo di poter giustificare tale maggiorazione in ragione della gravità della patologia e del suo esito letale;

“2) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c.*”: con tale mezzo, viene lamentato che erroneamente il primo giudice avrebbe escluso che la somma liquidata a titolo risarcitorio fosse soggetta a compensazione con le indennità liquidate ai familiari del signor [REDACTED], in conseguenza del riconoscimento in suo favore dello *status* di soggetto equiparato a vittima del dovere, sulla base del rilievo che tali indennità risponderebbero ad una logica solidaristica, cui sarebbe del tutto estranea la finalità di ristorare le conseguenze dannose prodottesi direttamente a carico del soggetto deceduto.

4. I signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e nella qualità suindicata, si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 2 luglio 2021 ed hanno depositato memoria difensiva il 3 settembre 2021, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso e della relativa domanda cautelare.

5. Con ordinanza 10 settembre 2021, n. 4808, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale della decisione impugnata, sul duplice rilievo secondo cui *“non appare sussistere il danno grave e irreparabile per il Ministero appellante e che, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'evento letale è sufficiente a far ritenere eccezionale il “danno conseguenza” verificatosi, mentre i benefici corrisposti ad altro titolo non andrebbero elisi per effetto del risarcimento”*.

6. Con memoria *ex* articolo 73 c.p.a. depositata il 29 aprile 2024, gli appellati hanno insistito per il rigetto dell'appello, reiterando la richiesta con memoria di replica depositata il 9 maggio 2024, nonostante il Ministero dell'interno non avesse articolato ulteriori difese.

7. All'udienza del 30 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere il primo giudice adeguatamente motivato in ordine a circostanze specifiche che consentissero la personalizzazione del danno nella misura massima da liquidarsi in via equitativa *ex* articolo 1226 c.c..

Il mezzo è infondato.

In realtà, ancorché con una motivazione sintetica, il Tar ha correttamente rilevato che l'importo di € 90.846,00 (pari alla somma di € 98,00 per ogni giorno di inabilità assoluta moltiplicato per i 924 giorni precedenti la morte del dipendente) può essere aumentato del 50 % *“in ragione della gravità della patologica e del suo esito letale”*, così argomentando adeguatamente in merito all'evento morte, che appare sufficiente a far ritenere di particolare rilevanza il danno-conseguenza verificatosi, in coerenza con i canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza sul punto.

9. Del pari da respingere è il secondo motivo di appello, con cui l'Amministrazione deduce che la somma liquidata dovesse essere soggetta a compensazione con le indennità ottenute dai familiari del signor ██████████.

9.1. Condivisibilmente il primo giudice ha stabilito che le poste attive liquidate ai familiari a titolo indennitario possono cumularsi al risarcimento del danno, e ciò in quanto *“le Sezioni Unite da ultimo intervenute sul tema (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564) hanno affermato il principio secondo cui possono essere tra loro compensate solo le attribuzioni economiche che abbiano una ragione giustificativa omogenea, mentre non è sufficiente la pari dipendenza da uno stesso evento storico”*, con la conseguenza che *“le erogazioni conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere rispondono ad una logica solidaristica (cioè supplire al bisogno dei familiari di chi abbia perso la vita in conseguenza di un'attività svolta a beneficio della collettività) cui è del tutto estranea la finalità di ristorare le conseguenze dannose che si siano prodotte direttamente a carico del soggetto deceduto.”*

9.2. La decisione del Tar risulta anzitutto coerente con l'insegnamento dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo il quale *“la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica,*

*in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario” (Adunanza Plenaria, 23 febbraio 2018, n. 1).*

La fattispecie sulla quale si è soffermata la decisione dell’Adunanza Plenaria, e alla quale si applica il principio di diritto dalla stessa enunciato, riguarda infatti (come si precisa al punto 6.2) il caso in cui *“i soggetti che vengono in rilievo si inseriscono in un "rapporto obbligatorio bilaterale" in cui compare una sola parte responsabile ed obbligata ed una sola parte danneggiata... Ed è questa la principale diversità rispetto alla questione posta all'esame delle Sezioni unite”* (questione che verrà poi decisa con la pronuncia delle Sezioni Unite 22 maggio 2018 n. 12564).

Nel caso qui in esame, al contrario, vengono in rilievo due distinti rapporti obbligatori, il primo che impone allo Stato di ristorare il dipendente danneggiato da un comportamento negligente dell’Amministrazione datrice di lavoro e rilevante ai sensi dell’articolo 2087 c.c.; l’altro concernente gli indennizzi riconosciuti e liquidati direttamente ai parenti del dipendente pubblico, sulla base di un rapporto giuridico originato direttamente in capo agli stessi e quindi autonomo dal precedente.

9.3. Una volta chiarita la linea di demarcazione rispetto al caso esaminato dalla Plenaria nel 2018, viene in decisivo rilievo, come correttamente opinato dal Tar, l’ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12564 in relazione al rapporto trilaterale del tipo qui rilevante (v. punto 3.3 della pronuncia del 2018) secondo il quale possono essere tra loro compensate solo le attribuzioni economiche che abbiano una ragione giustificativa omogenea.

Si legge infatti nella richiamata pronuncia che il criterio di selezione in base al quale ammettere o negare il cumulo tra risarcimento del danno e somme percepite a



titolo di beneficio collaterale è rappresentato dalla funzione svolta dalle distinte attribuzioni, sicché il defalco è ammesso solo se le finalità delle due erogazioni attive collimano.

9.4. Nel caso in esame, l'identità/omogeneità funzionale dei due rapporti giuridici pacificamente non sussiste, poiché il risarcimento del danno liquidato dal Tar ha compensato il lavoratore del pregiudizio non patrimoniale arrecatogli colpevolmente dal datore di lavoro (e poi rivendicato *iure hereditatis* dai suoi familiari), mentre gli indennizzi liquidati agli odierni resistenti coprono un'area di interessi prettamente patrimoniale, quindi disomogenea da quella esaminata in sede risarcitoria.

9.5. In questo quadro di riferimento, correttamente il Tribunale territoriale ha scisso il titolo in forza del quale è stata liquidata una somma agli eredi del dipendente pubblico, al quale lo Stato ha riconosciuto lo *status* di vittima del dovere, da quello per cui l'Amministrazione di appartenenza è tenuta a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'interessato per l'esposizione ad agenti patogeni.

10. La sentenza impugnata è quindi immune dei vizi denunciati dal Ministero dell'interno, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).

11. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del

grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 5699/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti appellate e delle altre persone fisiche citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Pescatore, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Luca Di Raimondo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Pescatore**

**IL SEGRETARIO**

N. 05699/2021 REG.RIC.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

---

---